

Statuto

Articolo 1

Sotto la denominazione “FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI PER LA VITA E DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA, DELLE CASE DI ACCOGLIENZA, DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ADERENTI AL MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO OPERANTI NELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA” di seguito indicata “Federvi. P. A.” si costituisce un’associazione senza scopo di lucro, che fissa la sua sede legale in Torino, Corso Trento 13, e assume le sue funzioni di Federazione dei Movimenti per la Vita, dei centri di aiuto alla Vita, delle case di accoglienza e delle altre associazioni operanti in Piemonte e Valle D’Aosta aderenti al Movimento per la Vita Italiano ai cui obiettivi culturali, educativi ed assistenziali esse si ispirano. Pertanto la Federazione, agendo per l’esclusivo perseguimento di finalità sociali, di assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, soccorso alle persone svantaggiate, si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezioni dal concepimento e in tutto l’arco del suo sviluppo, fino alla morte naturale.

La Federazione promuove, sia a livello individuale che di gruppi sociali naturali od organizzati, l’affermazione di una cultura autenticamente aperta al riconoscimento, all’accoglienza, alla protezione di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi.

Persegue pertanto tutte quelle iniziative che, a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita umana ed a rimuovere gli ostacoli al riconoscimento della piena dignità e del valore dell'uomo, tra i quali in primo luogo le diverse normative e pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressiva della vita umana.

La Federazione si propone inoltre di coordinare l'attività delle associazioni federate, assicurandone anche il collegamento con le analoghe Federazioni delle altre regioni italiane e con la Federazione Nazionale.

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

L'Associazione intende perseguire i propri obiettivi principalmente attraverso:

- la collaborazione con la Federazione Nazionale nell'attuazione degli scopi da questa perseguiti;
- il coordinamento delle attività delle associazioni locali e della regione;
- la promozione ed il sostegno delle iniziative concernenti in particolare le Regioni Piemonte e Valle D’Aosta nel loro complesso;
- l'organizzazione, a livello regionale, di mostre, convegni, concorsi e di ogni altra pubblica iniziativa, compreso l'uso di qualunque mezzo di divulgazione, volta a favorire l’affermazione di una cultura di vita e di solidarietà completa;

- l'elaborazione e la proposta, di concerto con gli organi della Federazione Nazionale, di interventi legislativi ed amministrativi che rientrano nella competenza delle istituzioni regionali;
- l'aiuto concreto alle attività dei Movimenti per la Vita e Centri di aiuto alla Vita locali;

L'Associazione non distribuisce fra gli associati, anche in forme indirette, proventi e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali e non retribuisce in alcun modo persone che rivestono cariche sociali.

Articolo 3

Sono soci di Federvi. P.A. i Movimenti per la Vita ed i Centri di aiuto alla Vita, le case di accoglienza e le associazioni che, già ammesse come soci del Movimento per la Vita Nazionale e operanti nell'ambito della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, chiedono di essere Federati al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.

Si considera già presentata come domanda di ammissione ed accolta la sottoscrizione dell'atto redatto il 18 giugno 2011 che ha costituito in forma libera la federazione Regionale.

Le iniziative di sostegno concreto delle madri, e quelle educative sociali collegate con la difesa e promozione del diritto alla vita costituiscono un servizio unitario.

Nel caso in cui in una medesima località esistano separate strutture tra quelle indicate dall' art.1, l'adesione a Federvi. P.A. implica l'impegno di realizzare uno stretto collegamento operativo tra di loro.

Qualora nel territorio di un medesimo comune siano costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello comunale può essere affidato ad una persona scelta dalle associazioni operanti a livello provinciale, o, in mancanza, dal direttivo regionale.

Articolo 4

Sono organi di Federvi. P.A.:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

E' facoltà dell'Assemblea nominare un collegio di revisori ed un collegio di probiviri.
Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili.

Articolo 5

L'Assemblea Generale ordinaria, costituita dai Presidenti (o da loro delegati) dei Movimenti, dei Centri e delle Associazioni Federate, deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta.

Deve essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è validamente costituita in prima., convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata per:

1. approvare annualmente le linee generali detrazione di Federvi. P.A., la relazione sull'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo;
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e gli eventuali Collegio dei revisori o Collegio dei Probiviri secondo modalità indicate in apposito regolamento elettorale;
3. stabilire l'entità della quota associativa;
4. ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione e la conseguente destinazione del patrimonio richiede il voto favorevole dei 4/4 dei soci.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri scelti tra persone che facciano parte degli enti associati ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Sociale che eleggono, al loro interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Fino al 28 febbraio 2012 fanno parte del Consiglio Direttivo i componenti indicati nell'atto costituito con i relativi incarichi.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone la definizione delle linee generali d'azione della Federazione;
- determina il programma di lavoro e la sua attuazione in base alle linee d'indirizzo fissate dall'Assemblea
- esprime il parere sulla domanda di ammissione al MpV Nazionale di nuovi enti che operano nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e, nel caso in cui tale domanda sia accolta, ammette i nuovi enti fra i propri associati;
- delibera sull'apertura di sedi operative locali della Federazione Regionale vigilando sul loro andamento;
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- compie tutte le attività necessarie e utili di straordinaria e di ordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità nella gestione patrimoniale che non siano di competenza di altri organi.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti secondo la graduatoria espressa dal voto.

La sostituzione va ratificata nell'Assemblea ordinaria. Nel caso in cui una decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero Organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relative allo svolgimento degli incarichi e attività per conto della Federazione regionale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma, per iniziativa del Presidente, almeno una volta al trimestre; deve essere convocato anche su richiesta di almeno il 20% dei membri; è validamente costituito con la presenza di più del 50% dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo, di concerto con la Federazione Nazionale, può deliberare l'adesione, anche con vincolo federativo, della Federazione Regionale a quelle organizzazioni interregionali o nazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.

Articolo 8

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione ed a lui spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, assume tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'associazione dettati dall'Assemblea e elaborati dal Consiglio.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 9

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente ma li esercita in caso di assenza od impedimento di questi.

Articolo 10

Il Segretario coadiuva il Presidente nei suoi compiti, cura la compilazione del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea e di quello del consiglio direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei conti, dei pagamenti e degli incassi.

Articolo 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili divenuti di proprietà della Federazione, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da erogazioni, donazioni o lasciti.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere investiti nell'attività istituzionale.

Articolo 12

La Federazione non prevede finalità di lucro e i proventi che derivassero eventualmente da future attività accessorie saranno utilizzati per le finalità descritte.

In caso di scioglimento di Federvi. P.A., il patrimonio sarà devoluto alla Federazione Nazionale del Movimento per la Vita o ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In ogni caso il socio non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della Federazione né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote, statuendosi che ogni rapporto è destinato ai fini associativi.

Articolo 13

La Federazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo saranno predisposti dal Presidente e dal Tesoriere le linee generali dell'azione di Federvi. P.A., la relazione sull'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile.

Articolo 14

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative annuali dei soci nella misura stabilita dall'assemblea;
2. contributi dei soci;
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
5. contributi di Organismi internazionali;
6. donazioni e lasciti testamentari;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e saltuarie;
9. contributi, rendite di beni mobili o immobili pervenute alla Federazione a qualunque titolo;
10. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associati va.

Articolo 15

La qualità di socio si perde per scioglimento della associazione federata, per dimissioni e per incompatibilità.

L'incompatibilità, da rilevarsi con riguardo agli ideali e alle azioni previsti da questo statuto, è dichiarata dal Consiglio direttivo del MpV Italiano su proposta e comunque su parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio direttivo Regionale. Contro la decisione son possibili i rimedi previsti dallo Statuto Nazionale.

Articolo 16

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice Civile ed alla legge 266/91.

In originale firmato:

ELENA VERGANI

FLAVIANO TAGLIAFERRI

ALBERTO TIBAUDI

CLAUDIO LAROCCA

DANIELA FONSATTI

ERMINIO CIVATI

MICHELINA PETRACCA

GIULIA ORLANDO

MARIA CRAFA

ALBERTO PREGNO NOTAIO